Società
Orticola
Ticinese

Statuto con approvazione dell'Assemblea generale del 22 marzo 2017

I. Costituzione

Nome

Art. 1

[1] Con la denominazione "Società Orticola Ticinese" (SOT) è costituita a norma dell'Art. 60 del Codice Civile Svizzero, una Società di orticoltori, giardinieri, fioristi, e arti affini.

[2] Ad essa possono aderire tutte le persone che esercitano o che fanno parte di tale professione, sia come indipendenti che dipendenti, come pure le persone che hanno abbandonato quest'attività.

Scopi sociali

Art. 2

[1] La Società è apolitica e aconfessionale.
In modo particolare persegue i seguenti interessi:

a) aiutare i membri in senso morale e tecnico;
b) trattare con Enti pubblici e Privati tutti quegli accordi che possono giovare ai fini dell'associazione, in modo particolare per ciò che concerne le manifestazioni floreali, quali: "Balconi fioriti", "Balconi di farfalle", Esposizioni, ecc.;
c) promuovere manifestazioni professionali, visite ad esposizioni, ecc.;
d) promuovere conferenze di carattere tecnico, ricreativo e sociale.
e) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze professionali, una gestione del verde in armonia con la natura e la tutela della diversità.

Sede

Art. 3

[1] La sede della Società è stabilita nel luganese.

Durata

Art. 4

[1] La durata della Società è illimitata.

II. Soci

Ammissioni

Art. 5

1 Sono ammesse in qualità di soci attivi della Società, tutte le persone operanti nella professione in configurazione dell'Art. 1/2.

2 La domanda d'ammissione è trasmessa dal Comitato, come preavviso, all'Assemblea generale, la quale accetta o respinge la stessa a maggioranza dei soci presenti.

3 Con l'ammissione il socio diventa membro della S.O.T. conformemente all'Art. 5/1-2.

Diritti e doveri

Art. 6

1 Il socio beneficia di tutti i diritti previsti dagli statuti ed è soggetto a tutti gli obblighi.

2 Ogni socio è tenuto a prestare la propria attività nelle cariche che gli vengono conferite e da lui accettate.

3 I soci sono tenuti a far fronte, nei limiti fissati, al pagamento della quota sociale ed a quelle tasse che la Società potrà introdurre, con ratifica dell'Assemblea generale.

Soci onorari

Art. 7

1 I soci che si siano particolarmente resi benemeriti verso la Società possono essere nominati "Soci onorari" o eccezionalmente: "Presidenti onorari".

2 La nomina a socio onorario o presidente onorario viene decisa dall'Assemblea generale a maggioranza dei soci presenti.

Soci sostenitori

Art. 8

1 Le persone singole, i privati, gli enti pubblici e le ditte possono far parte come "Soci sostenitori".

2 L'accettazione è di spettanza dell'Assemblea generale che deciderà a maggioranza dei soci presenti.

Competenze

Art. 9

1 I soci sostenitori non hanno voto deliberativo nell'Assemblea generale o straordinaria.

2 I cosi onorari sono esenti dalle tasse sociali ed hanno tutti i diritti dei soci attivi.

3 I soci in età pensionabile sono esenti da tasse.

Dismissioni

Art. 10

1 Le dimissioni devono essere inoltrate per lettera raccomandata alla Segreteria entro la fine dell'anno civile, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno seguente.

2 Le dimissioni devono essere motivate.

3 Il Comitato esaminerà i motivi delle dimissioni e in caso interverrà ad appianare eventuali contrasti.

4 Il Comitato, qualora non avesse raggiunto un esito positivo, trasmetterà le dimissioni all'Assemblea generale, la quale ne prenderà atto.

5 Le dimissioni non esonerano il dimissionario dagli obblighi finanziari fino al 31 dicembre dell'anno in cui ha inoltrato le dimissioni.

Decesso

Art. 11

[1] Il decesso di un socio estingue la sua appartenenza ed i suoi obblighi nei confronti della Società.

[2] Il decesso di un socio attivo o onorario sarà onorato a cura della Segreteria mediante annunci funebri e con l'invio di una partecipazione floreale e rappresentanza con Vessillo, salvo disposizioni contrarie della famiglia.

Espulsioni

Art. 12

[1] Può essere espulso il socio che non adempie i propri doveri finanziari verso la Società, e qualora violi in modo grave gli obblighi statutari.

[2] L'espulsione è di competenza dell'Assemblea generale che deciderà con il voto di maggioranza dei soci presenti per alzata di mano.

Obblighi

Art. 13

[1] I soci deceduti o espulsi perdono ogni diritto al patrimonio sociale.

III. Tasse

Tasse

Art. 14

[1] L'Assemblea generale stabilisce una tassa annua in conformità delle necessità createsi.

[2] Le tasse sociali devono essere pagate al cassiere entro il primo semestre dell'anno in corso.

IV. Organi sociali

Organizzazione

Art. 15

Gli organi sociali sono:

1 L'Assemblea generale;

2 Il Comitato direttivo;

3 La Commissione di revisione

Assemblea generale

Art. 16

1 L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo della Società.

2 La partecipazione all'Assemblea generale è obbligatoria.

3 L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno entro il 1° trimestre e straordinariamente ogni qualvolta che il Comitato direttivo lo ritenga opportuno.

4 In modo particolare le sono attribuite:

a) L'approvazione e la modifica degli statuti.

b) L'approvazione dei rapporti annuali e finanziari.

c) Le nomine seguenti:
   Presidente
   Vice presidente
   Segretario
   Cassiere
   di un Presidente del giorno all'Assemblea generale e almeno 4 membri del Comitato direttivo.

d) La determinazione delle tasse sociali di cui all'Art. 14/2.

e) L'ammissione dei soci.

f) L'accettazione dei soci onorari e sostenitori.

g) L'accettazione di risoluzioni presentate dal Comitato direttivo.

h) Lo scioglimento e la liquidazione della Società.
i) L'Assemblea generale delibera e decide unicamente ciò che è all'ordine del giorno.
k) L'Assemblea è valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
l) Le revoche, le ammissioni, le espulsioni, le elezioni, le modifiche statutarie, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti per alzata di mano o su richiesta dell'Assemblea con voto segreto.
m) La parità di voti obbliga a nuove elezioni.
n) Lo scioglimento della Società è deciso con voto segreto e per l'accettazione occorre il consenso dei 2/3 dei soci iscritti.

Commissione di revisione

Art. 17

[1] La Commissione di revisione composta di due membri scelti dall'Assemblea generale nominati per un anno (uno può essere riconfermato), esamina i conti e presenta un rapporto scritto.

Comitato direttivo

Art. 18

[1] Il Comitato direttivo è così composto:
a) Presidente
b) Vice presidente
c) Segretario
d) Cassiere
e) Almeno 4 membri
f) Essi restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

2 Al Comitato direttivo è affidata la direzione della Società.
3 La mansione del Comitato direttivo è quella di mettere in atto le decisioni assembleari.
4 Le deliberazioni del Comitato direttivo avvengono per maggioranza semplice. In caso di parità sarà riaperta la discussione e si procederà ad una nuova votazione. In caso di nuova parità, deciderà il voto del Presidente o Vice presidente.
5 Annunciare le ammissioni e convalidare le dimissioni.
6 Le riunioni del Comitato direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua vece dal Vice presidente.
7 Tutte le riunioni sono valide, qualunque sia il numero dei presenti, purché ci sia almeno il Presidente o il Vice presidente.
8 Il Comitato direttivo tiene le sue riunioni regolarmente per quanto necessita all'adempimento dei suoi doveri.
9 Per ogni riunione è tenuto un verbale scritto a cura del Segretario che ne consegnerà copia ad ogni membro del Comitato direttivo.

Indennità

Art. 19

1 Tutte le spese concernenti il funzionamento degli organi sociali sono assunte dalla cassa sociale.

V. Disposizioni generali

Vincolo

Art. 20

[1] La Società è vincolata validamente dalla firma del Presidente o del Vice presidente, affiancata da quella del Segretario o del Cassiere.

Responsabilità

Art. 21

[1] Per gli obblighi risponde unicamente il patrimonio sociale.

[2] È esclusa la responsabilità dei Soci.

VI. Scioglimento

Scioglimento

Art. 22

[1] In caso di scioglimento, richiamati gli Art. 16/4-h, l'Assemblea generale nominerà tre liquidatori. Essi procederanno ad incassare i crediti e ad estinguere gli obblighi della Società.

[2] Il patrimonio netto sarà devoluto a un fondo per scopi professionali e/o sociali.

VII. Entrata in vigore

Entrata in vigore

Art. 23

[1] Il presente statuto, concepito il 14.03.1963, modificato il 02.03.1974, viene aggiornato in data odierna ed entra immediatamente in vigore.

Per la **Società Orticola Ticinese:**

Il Presidente:
Martin Keller

La Segretaria:
Palmira Nicoli

Lugano, il 22.03.2017